

**STATUTO****INDICE****Capo 1****Principi fondamentali**

- Art. 1 – Il Comune  
 Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma  
 Art. 3 – Principi ispiratori dell'azione amministrativa

**Capo 2****Funzioni, compiti, programmi e programmazione**

- Art. 4 – Le funzioni del Comune  
 Art. 5 – Compiti per servizi di competenza statale  
 Art. 6 – La programmazione

**Capo 3****Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare**

- Art. 7 – Partecipazione  
 Art. 8 – Informazione e diritti dei cittadini  
 Art. 9 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive  
 Art. 10 – Libere forme associative  
 Art. 11 – Organismi di partecipazione  
 Art. 12 – Istanze, petizioni e proposte  
 Art. 13 – Il referendum consultivo

**Capo 4****Le attribuzioni degli organi**

- Art. 14 – Organi del Comune  
 Art. 15 – Il Consiglio Comunale  
 Art. 16 – Le competenze del Consiglio comunale  
 Art. 17 – I gruppi consiliari  
 Art. 18 – Commissioni consiliari  
 Art. 19 – Diritti dei Consiglieri comunali  
 Art. 20 – Regolamento interno  
 Art. 21 – Composizione della Giunta  
 Art. 22 – Elezione del Sindaco e della Giunta  
 Art. 23 – Le competenze della Giunta  
 Art. 24 – Il Sindaco. Funzioni  
 Art. 25 – Il Sindaco. Competenze

**Capo 5****Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici**

- Art. 26 – Organizzazione degli uffici e dei servizi pubblici  
 Art. 27 – Il segretario comunale  
 Art. 28 – I pareri  
 Art. 29 – I servizi pubblici locali  
 Art. 30 – Le convenzioni  
 Art. 31 – I consorzi  
 Art. 32 – Istruzioni  
 Art. 33 – Accordi di programma  
 Art. 34 – Unione dei Comuni

**Capo 6****Collaborazione tra comune e provincia**

- Art. 35 – I principi di collaborazione  
 Art. 36 – La collaborazione alla programmazione

**Capo 7****Finanza e controllo di gestione**

- Art. 37 – Autonomia finanziaria  
 Art. 38 – Controlli di gestione  
 Art. 39 – Beni comunali  
 Art. 40 – Beni demaniali  
 Art. 41 – Beni patrimoniali  
 Art. 42 – Inventario  
 Art. 43 – Servizio di tesoreria  
 Art. 44 – Contabilità

- Art. 45 – Verifica dell'efficienza e dell'efficacia  
 Art. 46 – Revisore

**Capo 8****Funzione normativa**

- Art. 47 – Statuto  
 Art. 48 – Regolamenti

**Capo 9****Norme finali e transitorie**

- Art. 49 – Deliberazioni dello statuto  
 Art. 50 – Modifiche dello statuto  
 Art. 51 – Entrata in vigore

**Capo 1****Principi fondamentali***Art. 1 – Il comune*

1. Il Comune è l'Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti.
6. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e/o associati, delle forze sociali, economiche e culturali alla amministrazione.

*Art. 2 – Il territorio, la sede e lo stemma*

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 13. È confinante con i Comuni di Asola, Remedello, Acquafredda e Castel Goffredo.
2. La sede è fissata in Via Pietro Nenni. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
3. Il Comune può dotarsi di un proprio gonfalone ed un proprio stemma da adottarsi e approvarsi nei modi di legge. Il Regolamento disciplinerà l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
4. Per la pubblicazione dei provvedimenti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è ubicato nella sede comunale apposito spazio da destinare ad Albo pretorio.

*Art. 3 – Principi ispiratori dell'azione amministrativa*

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Il Comune ispira la propria azione alla tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

## Capo 2

### Funzioni, compiti, programmi e programmazione

#### Art. 4 – Le funzioni del comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precisamente nei settori dei servizi sociali; dell'assetto ed utilizzazione del territorio; dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

#### Art. 5 – Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate con legge, la quale regola i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

#### Art. 6 – La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali presenti nel suo territorio.

## Capo 3

### Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

#### Art. 7 – Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini e consulta anche su loro richiesta le associazioni e gli organismi di cui all'Art. 1 comma 6.

2. A tal fine:

a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione ed all'accesso ai documenti amministrativi;

b) garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;

c) valorizza le libere forme di associazione e le organizzazioni di volontariato;

d) promuove organismi di partecipazione.

3. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### Art. 8 – Informazione e diritti dei cittadini

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, il Comune con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione e agli organismi di tutela degli interessi collettivi, informazioni sulla attività svolta ed in particolare sul funzionamento dei servizi, sulle condizioni ed i requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni, mediante l'istituzione dell'ufficio informazioni, le cui modalità di funzionamento ed organizzazione vengono stabilite in apposito Regolamento.

2. Il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza.

3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai documenti amministrativi ed eventualmente di averne copia, rimborsando il solo costo di riproduzione.

4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

#### Art. 9 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

2. L'avvio del procedimento viene altresì comunicato ad altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di:

a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;

b) presentare entro 30 giorni memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste deve essere adeguatamente motivato.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.

5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

#### Art. 10 – Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini operanti sul territorio.

2. Il Comune in sede di approvazione di bilancio di previsione, prevede la corresponsione di contributi economici finalizzati alla valorizzazione delle iniziative di interesse pubblico e di rilevanza sociale, poste in essere dalla associazione di volontariato dalle libere forme aggregative o dai singoli cittadini, potendo concedere in uso locali o terreni di proprietà del Comune, previo apposite Convenzioni, e con l'osservanza del Regolamento di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Per l'attività di volontariato si fa riferimento alla legge 11 agosto 1991 N° 266.

4. Il Comune garantisce alle diverse forme di associazionismo di cui al precedente Art. 1 comma 6, la partecipazione alle scelte politico programmatiche generali.

#### Art. 11 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.

2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti.

3. Detti organismi permanenti possono essere costituiti per materie ed attività specifiche.

4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

5. Il Comune consulta anche su loro richiesta le associazioni e gli organismi di cui Art. 1 comma 6 per sviluppare un maggior consenso e una più effettiva partecipazione dei cittadini sulle scelte amministrative.

#### *Art. 12 – Istanze, petizioni e proposte*

1. I cittadini residenti aventi diritto di voto, in forma singola o collettiva, possono presentare istanze o petizioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa, chiedere l'emanazione di un provvedimento o sollecitare l'interessamento dell'amministrazione su questioni di interessi generali, che deve esaminare tali atti entro il termine limite da definire sul Regolamento.

2. I cittadini residenti aventi diritto di voto possono avanzare proposte per la adozione di atti amministrativi di competenza degli organi deliberativi. Tra l'Amministrazione e i promotori si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento dell'interesse pubblico al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

3. Con apposito Regolamento sulla partecipazione verranno disciplinate le materie, le modalità, i tempi e le garanzie per l'esercizio degli istituti previsti dal presente articolo.

#### *Art. 13 – Il referendum consultivo*

1. È previsto referendum consultivo su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 15 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni dal ricevimento. Tale parere è consegnato al Sindaco.

5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum entro 30 giorni dalla data di consegna al Sindaco del parere della commissione consiliare.

7. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

### **Capo 4**

#### **Le attribuzioni degli organi**

##### *Art. 14 – Organi del comune*

1. Gli organi del Comune in conformità della legge 8 giugno 1990 N° 142, sono:

- a) Il Consiglio Comunale;
- b) La Giunta Comunale;
- c) Il Sindaco;

d) Organo ausiliario, per le funzioni previste dalla legge, il Revisore del conto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. La Giunta Comunale è organo di amministrazione.

4. Il Sindaco è organo monocratico. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

#### *Art. 15 – Il consiglio comunale*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto e dai Regolamenti.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria quando deve approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.

#### *Art. 16 – Le competenze del consiglio comunale*

1. Le competenze del Consiglio sono quelle previste dall'art. 32 della legge 142/90 nonché quelle espressamente attribuitegli da leggi statali e regionali.

#### *Art. 17 – I gruppi consiliari*

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari.

#### *Art. 18 – Commissioni consiliari*

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

#### *Art. 19 – Diritti dei consiglieri comunali*

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere ed ottenere tutte le notizie ed informazioni, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge; tale diritto è regolato specificatamente dall'apposito articolo del Regolamento che ne disciplina l'espletamento.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di richiedere ed ottenere notizie su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni nelle forme e nei modi definiti dal Regolamento.

4. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale; la riunione ha luogo entro venti giorni dalla richiesta.

5. Le deliberazioni di competenza della G.M. sono consegnate ai capigruppo consiliari, nello stesso giorno di affissione all'albo pretorio.

#### *Art. 20 – Regolamento interno*

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

#### *Art. 21 – Composizione della giunta*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da quattro Assessori.

2. Non possono far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

3. L'Ufficio del Sindaco e di Assessore è comunque incompatibile con quello di Amministratore di Azienda speciale o di Istituzioni od anche di Società dipendenti o costituite dal Comune.

*Art. 22 – Elezioni del sindaco e della giunta*

1. Il Sindaco e la Giunta comunale sono eletti dal Consiglio subito dopo la convalida degli eletti.

2. Tale elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati al Comune contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco od Assessore, depositato almeno ventiquattro ore prima della seduta, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. A tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute convocate in giorni diversi, entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza o dalle dimissioni. Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), n°1 della Legge 8 giugno 1990, N° 142.

5. La convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta dal Consigliere Anziano.

6. Per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età tra i Consiglieri.

7. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere Anziano.

8. Le deliberazioni di elezione del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro tre giorni dall'invio all'organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di illegittimità.

9. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

*Art. 23 – Le competenze della giunta*

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.

2. Essa impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

3. La Giunta riferisce al termine di ogni semestre al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

4. La Giunta stabilisce gli argomenti per le sedute consiliari, fatto salvo la richiesta formulata da 1/5 dei consiglieri.

*Art. 24 – Il sindaco: funzioni*

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.

2. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori.

3. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

*Art. 25 – Il sindaco: competenze*

1. Al Sindaco spettano le competenze previste dall'art. 36 della legge N° 142/90.

2. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la

Giunta Comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e ora dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, con facoltà di conferire responsabilità di settore;

c) designa nel documento programmatico l'Assessore destinato a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento;

d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha rappresentanza in giudizio del Comune;

g) cura l'osservanza dei Regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;

l) conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, N° 142;

m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

n) presiede le commissioni di gara e di concorso, assistito dal segretario comunale, che svolge anche le funzioni di verbalizzante e di ufficiale rogante.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 38 della Legge N° 142/90.

**Capo 5****Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici***Art. 26 – Organizzazione degli uffici e del personale*

1. Compete al Consiglio Comunale con appositi atti amministrativi:

a) approvare il Regolamento Organico del personale e la relativa dotazione organica;

b) disciplinare l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione entro i limiti di classificazione del Comune stabiliti da leggi o regolamenti vigenti; l'accesso al rapporto d'impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali.

2. Tali atti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai funzionari responsabili.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del Codice Civile oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso Codice.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

5. Il Regolamento infine prevede le modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

6. È istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

*Art. 27 – Il segretario comunale*

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi at-

ti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.

4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e può adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

5. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

#### *Art. 28 – I pareri*

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, all'addetto all'Ufficio interessato nonché al responsabile della Ragioneria.

2. Tali pareri preliminari, in mancanza di funzionari responsabili, sono fatti propri dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competenze.

3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.

4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve essere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, incombendo solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

#### *Art. 29 – I servizi pubblici locali*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:

a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;

c) istituzioni per la gestione dei servizi sociali senza rilevanza economica e imprenditoriale;

d) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecnico economiche e di opportunità sociale;

e) a mezzo di azienda speciale;

f) accordi di programma;

g) a mezzo di S.P.A. a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.

#### *Art. 30 – Le convenzioni*

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, apposita convenzione.

2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa stipulazione di un disciplinare tipo.

#### *Art. 31 – I consorzi*

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'art. 32, unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.

4. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli Enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio.

5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.

8. In casi di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

#### *Art. 32 – Istituzioni*

1. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, ha potere di revoca degli Amministratori.

5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.

6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.

#### *Art. 33 – Accordi di programma*

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n°142.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

#### *Art. 34 – Unione dei comuni*

1. Il Comune, ove sussistano le condizioni, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990 n° 142, mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

### **Capo 6**

#### **Collaborazione tra comune e provincia**

##### *Art. 35 – I principi di collaborazione*

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Pro-

vincia al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.

2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base dei programmi della Provincia stessa, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il Comune d'intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.

#### *Art. 36 – La collaborazione alla programmazione*

1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, delle motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

### **Capo 7**

#### **Finanza e controllo di gestione**

##### *Art. 37 – Autonomia finanziaria*

1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.

2. Gli Amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

##### *Art. 38 – Controlli di gestione*

1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.

4. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario comunale.

##### *Art. 39 – Beni comunali*

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali il Comune si avvale del complesso dei beni demaniali e beni di cui dispone.

2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

3. Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

##### *Art. 40 – Beni demaniali*

1. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi. Fa parte del demanio comunale, in particolare il cimitero.

2. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.

3. Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.

##### *Art. 41 – Beni patrimoniali*

1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.

2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile, i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.

3. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.

##### *Art. 42 – Inventario*

1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili, deve essere redatto apposito inventario.

2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3. Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

4. Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

5. L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

##### *Art. 43 – Servizio di tesoreria*

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:

- a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.

2. I rapporti tra il Comune e il tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n° 142.

3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario comunale.

##### *Art. 44 – Contabilità*

1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.

2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, la elaborazione e la rilevazione dei costi.

3. Il responsabile del servizio effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi e accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

##### *Art. 45 – Verifica dell'efficienza e dell'efficacia*

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza ed efficacia relativi ai servizi.

2. In caso di difformità dei dati relativi a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

##### *Art. 46 – Revisore*

1. Il revisore del conto propone provvedimenti o misu-

re da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

2. Il regolamento per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività del revisore dei conti.

## **Capo 8** **Funzione normativa**

### *Art. 47 – Statuto*

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

### *Art. 48 – Regolamenti*

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

3. I regolamenti e le loro modifiche sono approvati a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

4. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

## **Capo 9** **Norme finali e transitorie**

### *Art. 49 – Deliberazioni dello statuto*

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il segretario comunale, presenta una relazione al Consiglio comunale per la verifica della sua attuazione.

### *Art. 50 – Modifiche dello statuto*

1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

4. Sulle proposte di modifica del presente Statuto il Consiglio Comunale richiede il parere delle Associazioni e degli Organismi di cui all'art. 1 comma 6.

### *Art. 51 – Entrata in vigore*

1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'art. 59, comma 2, della Legge n° 142 del 1990.

3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla Legge 142 del 1990 e dello Statuto, restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispone la Legge n° 142/90 e lo Statuto.